

## REGOLAMENTO PER LA RICEZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI TV VIA CAVO

<i>Applicazione</i>	<b>CAPITOLO I</b> <b>Norme generali</b>
<i>Distribuzione dei programmi</i>	<b>Art. 1</b> Il presente regolamento, regola la costruzione, l'esecuzione, la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture comunali per la ricezione e la distribuzione dei programmi TV via cavo, cui si deve far capo per la visione dei programmi televisivi, come pure l'organizzazione dell'Azienda TV e i rapporti con gli utenti. Sono riservate le leggi federali e cantonali nonché i loro relativi regolamenti d'applicazione in materia.
<i>Compito e modo di distribuzione</i>	<b>Art. 2</b> Il Comune di Lavizzara distribuisce i programmi TV nella frazione di Menzonio alle condizioni del seguente Regolamento.
<i>Organizzazione</i>	<b>Art. 3</b> Il Comune distribuisce all'utenza di Menzonio i programmi TV . Esso assicura la ridiffusione via cavo dei programmi TV indicati nelle comunicazioni date dal Municipio alla popolazione.
	<b>Art. 4</b> Il servizio di distribuzione dei programmi TV è gestito ed amministrato dal Municipio, sotto la sorveglianza del Consiglio Comunale. L'eventuale utile d'esercizio risultante dal bilancio sarà destinato a favore dell'erario comunale per ammortizzare il debito, e in secondo luogo alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio.
	<b>CAPITOLO II</b> <b>Sorvegliante</b>
	<b>Art. 5</b> [...]
	<b>Art. 6</b> [...]
	<b>Art. 7</b> Il Municipio nomina all'inizio di ogni quadriennio un sorvegliante, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- collaborare con il Municipio nel vegliare che il presente regolamento sia strettamente osservato;</li><li>- segnalare al Municipio le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eseguire la manutenzione alla casetta e alla stazione di ricezione (taglio erba, spalare la neve, pulire la stazione, ecc.);</li> <li>- controllare tutte le infrastrutture, come pozzetti di diramazione, armadietti, ecc. ed eseguirne la manutenzione ordinaria (grassaggio, pulizia, pittura, ecc.);</li> <li>- tenere nota in un apposito registro di tutte le operazioni eseguite e di eventuali osservazioni;</li> <li>- conservare le chiavi d'accesso alle installazioni ed avere cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione.</li> </ul> <p>Per le sue mansioni, il sorvegliante riceve un'indennità compresa fra un minimo di 300.-- franchi e un massimo di 450.-- franchi annui.</p> <p><b>Art. 8</b> [...]</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Infrastrutture dell'impianto di ricezione e distribuzione dei programmi TV via cavo.</b></p> <p><b>Art. 9</b> Complessivamente gli impianti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la stazione di ricezione dei programmi comprendente la casetta per le infrastrutture di comando e le parabole per la ricezione dei programmi TV e radio;</li> <li>- tutti gli armadietti di distribuzione situati lungo la strada;</li> <li>- tutti i pozzetti di diramazione;</li> <li>- le condotte principali e di distribuzione fino alla scatola di raccordo;</li> <li>- tutte le chiavi di accesso e l'inventario in attrezzi e materiali.</li> </ul> <p><b>Art. 10</b> Il Comune provvede alla posa degli armadietti di quartiere e dei pozzetti di diramazione, e contribuisce alle spese per l'allacciamento alle varie condotte principali e di distribuzione. Tutti gli armadietti sono posti in ogni caso in luoghi accessibili. Il Comune è responsabile del controllo, della manutenzione e delle eventuali riparazioni degli armadietti e dei pozzetti.</p> <p><b>Art. 11</b> Solo le persone autorizzate dal Municipio e il concessionario TV hanno il diritto di aprire e chiudere questi manufatti.</p>
--	--

*Impianti*

*Armadietti e pozzetti*

*Apertura armadietti e pozzetti*

	<p>CAPITOLO IV</p> <p><b>Distribuzione</b></p>
<i>Limitazioni e interruzioni</i>	<p><b>Art. 12</b> Una limitazione o un'interruzione della distribuzione dei programmi via cavo dovuta a guasti, riparazioni, o altri lavori alla rete non giustifica da parte dell'utenza alcuna pretesa di indennità o di riduzione della tassa minima. Le limitazioni o interruzioni saranno annunciate tempestivamente e ridotte al tempo indispensabile per i lavori di ripristino.</p>
<i>Obbligo di avvertimento</i>	<p><b>Art. 13</b> L'utenza è tenuta ad annunciare al Municipio ogni guasto, disfunzione o anomalia riscontrata nella rete, negli impianti o nella qualità dell'immagine.</p>
<i>Divieto di cessione del segnale</i>	<p><b>Art. 14</b> E' vietato all'utente cedere o deviare il segnale a terzi senza l'autorizzazione del Municipio.</p>
<i>Prelievo abusivo</i>	<p><b>Art. 15</b> Chi preleva il segnale per la ricezione dei programmi TV senza la debita autorizzazione è tenuto a risarcire il Comune per il danno subito ed inoltre può essere perseguito penalmente.</p>
<i>Allacciamento fuori dalla zona edificabile</i>	<p><b>Art. 16</b> L'allacciamento fuori dalla zona edificabile o del piano generale della distribuzione dei programmi, nonché a notevole distanza dalla condotta principale dovrà essere regolata da una convenzione speciale.</p> <p><b>Art. 17</b> [...]</p> <p><b>Art. 18</b> [...]</p> <p><b>Art. 19</b> [...]</p>
	<p>CAPITOLO V</p> <p><b>Rete</b></p>
<i>Definizione</i>	<p><b>Art. 20</b> La rete principale comprende le tubazioni che portano il cavo che parte dalla stazione di ricezione dei programmi ad ogni armadio e da qui alle singole zone di utilizzazione. Di regola queste infrastrutture sono posate su area pubblica o di proprietà del Comune. Esse sono di proprietà del Comune anche nel caso in cui terzi abbiano</p>

<p><b>Manutenzione e potenziamento</b></p>	<p>versato dei contributi per la loro esecuzione.</p> <p><b>Art. 21</b> La manutenzione, l'apertura degli armadietti o dei pozzetti, come pure il potenziamento della rete principale è riservato agli addetti designati dal Municipio.</p>
<p><b>Servitù e precari</b></p>	<p><b>Art. 22</b> La posa delle tubazioni sul sedime privato è regolata dall'Art. 691 CCS, riservate speciali condizioni. L'accensione di servitù o precari su delle proprietà private per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.</p>
<p><b>Accessori</b></p>	<p><b>Art. 23</b> I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi, devono concedere al Comune di posare gratuitamente le targhe di riferimento di manufatti sotterranei o apparecchi di manovra.</p>
<p>CAPITOLO VI</p> <p><b>Linee</b></p>	
<p><b>Linea principale</b></p>	<p><b>Art. 24</b> E' la linea che porta il segnale dalla stazione di partenza agli armadietti di tipo 1 e 2, questi armadietti sul piano sono numerati 1-2-3-4-5. Il diametro del portacavo può essere di 80 cm oppure di 50 cm.</p>
<p><b>Linea secondaria</b></p>	<p><b>Art. 25</b> E' la linea che parte dagli armadietti sopra menzionati e che raggiunge gli armadietti di distribuzione (tipo 3) che sul piano sono numerati A-B-C-D-E-F-G-H-I. Il diametro del portacavo può essere di 80 cm oppure di 50 cm.</p>
<p><b>Linea di distribuzione</b></p>	<p><b>Art. 26</b> E' la linea che parte dagli armadietti, e passando nei pozzetti raggiunge il fabbricato da allacciare. Essa è di proprietà del Comune fino alla scatola di diramazione.</p>
<p><b>Allacciamento privato</b></p>	<p><b>Art. 27</b> Esso parte dalla scatola di derivazione e porta il segnale all'apparecchio televisivo.</p>

## CAPITOLO VII

### Allacciamenti privati

#### *Definizione*

#### **Art. 28**

L'allacciamento privato è rappresentato dalla linea che parte dalla scatola di raccordo o di diramazione e raggiunge il televisore. Ogni televisore deve avere una linea separata che parte dalla scatola di diramazione. Questa linea è a carico dell'abbonato.

#### *Scatola di raccordo*

#### **Art. 29**

La scatola di raccordo può essere posata all'interno o all'esterno del fabbricato nel punto stabilito dal responsabile designato dal Municipio, determinata la separazione tra l'impianto comunale e l'impianto privato.

#### *Domanda di allacciamento*

#### **Art. 30**

Ogni domanda di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario dello stabile da allacciare, allegando un estratto di mappa con indicata l'esatta ubicazione dell'allacciamento. Si dovrà pure allegare uno schema dell'impianto interno, dove in particolar modo si noterà l'ubicazione della scatola e della televisione da allacciare.

#### *Esecuzione*

#### **Art. 31**

Il Municipio, o un responsabile da esso designato, dà le necessarie disposizioni in merito al materiale e alle dimensioni del cavo. Se si deve posare un tubo portacavo in PVC, questo deve avere un diametro minimo di 35 mm per un allacciamento di 50 mm nel caso di più allacciamenti. L'allacciamento dell'impianto comunale può essere eseguito unicamente dal concessionario designato dal comune. L'allacciamento a partire dalla scatola di raccordo potrà essere eseguita da tutti i concessionari TV.

#### *Realizzazione, manutenzione e riparazioni*

#### **Art. 32**

La realizzazione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari. Questi lavori devono essere annunciati al Municipio che provvederà al controllo a lavori ultimati.

#### *Accesso alla proprietà privata*

#### **Art. 33**

Il Comune deve avere libero accesso alla proprietà per il controllo degli allacciamenti privati anche se questi servono a proprietà altrui. Il Comune non è responsabile dei danni che si manifestano agli allacciamenti su delle proprietà private.

<i>Tasse</i>	<p><b>Art. 34</b> Per ogni stabile allacciato verranno prelevate una tassa di allacciamento e una tassa di abbonamento.</p>
<i>Stabili</i>	<p><b>Art. 35</b> Ogni stabile allacciato dovrà essere conteggiato separatamente, e dovrà avere un contratto di allacciamento proprio. E' possibile eseguire un allacciamento unico alla rete principale anche se lo stabile è diviso in più di un appartamento. La separazione delle linee avverrà nella scatola di raccordo.</p>
<i>Messa fuori esercizio</i>	<p><b>Art. 36</b> In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento un tecnico designato dal Municipio provvede alla separazione della linea nell'armadio di distribuzione a spese del proprietario. La messa fuori esercizio viene eseguita alla fine dell'anno. La riutilizzazione della linea dovrà essere richiesta con lettera al Municipio, che procederà alla verifica dell'impianto e in seguito alla sua messa in funzione.</p>
	<p>CAPITOLO VIII</p> <p><b>Impianti interni</b></p>
<i>Definizione</i>	<p><b>Art. 37</b> Sono definiti impianti interni tutte le linee eseguite all'interno degli stabili. Esse sono considerate di proprietà privata.</p>
<i>Esecuzione e manutenzione</i>	<p><b>Art. 38</b> L'esecuzione degli impianti interni deve essere eseguita da ditte concessionarie TV. Il responsabile designato dal Municipio deve avere il permesso per l'accesso a tutti i locali dove vi sono linee o impianti televisivi. Le riparazioni indicate dal Municipio sono a carico dei singoli privati.</p>
<i>Collaudo</i>	<p><b>Art. 39</b> Il sorvegliante esegue il collaudo di ogni installazione interna o esterna prima della messa in esercizio. Il Comune tuttavia non si assume nessuna responsabilità per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.</p>
<i>Tassa di collaudo</i>	<p><b>Art. 40</b> Per il collaudo non viene percepita nessuna tassa da parte del Comune.</p>
<i>Rilievo degli impianti</i>	<p><b>Art. 41</b> Il proprietario è tenuto ad indicare al Municipio tutte le apparecchiature installate nella</p>

<p><b>Obbligo di trasformazione</b></p>	<p>sua proprietà, ed a fornire tutte le informazioni riguardanti gli stabili allacciati.</p> <p><b>Art. 42</b>  Il Municipio si riserva di imporre le necessarie modifiche o trasformazioni agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitura del segnale TV. Le relative spese sono a carico del proprietario.</p>
<p><b>Contratti e domande di abbonamento</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO IX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Abbonamenti</b></p> <p><b>Art. 43</b>  La ricezione dei programmi TV via cavo avviene in base ad un contratto di abbonamento che viene stipulato dal Comune con il proprietario o con un suo rappresentante appositamente designato.  La domanda deve essere fatta su di un apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale.  L'utente firmando il contratto di abbonamento accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.</p>
<p><b>Durata e disdetta del contratto</b></p>	<p><b>Art. 44</b>  Il contratto ha la durata minima di un anno e viene rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza.  L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.</p>
<p><b>Tariffe</b></p>	<p><b>Art. 45</b>  Il Municipio allestisce un tariffario per la ricezione dei programmi via cavo nei limiti del regolamento.  Il tariffario (cap. undicesimo) deve seguire la procedura di approvazione secondo l'art. 187 e seguenti della LOC.</p>
<p><b>Fatturazioni</b></p>	<p><b>Art. 46</b>  I periodi di fatturazione sono annuali, le bollette vengono emesse entro il 31 ottobre di ogni anno e dovranno essere pagate dal proprietario entro il 31 dicembre dell'anno in corso.</p>
<p><b>Mutazioni</b></p>	<p><b>Art. 47</b>  In caso di trapasso di un immobile deve essere dato tempestivo avviso al Municipio, indicando l'indirizzo del nuovo proprietario.  Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto oppure stipularne uno nuovo.</p>

## CAPITOLO X

### Prescrizioni tecniche

#### *Linea esterna*

#### **Art. 48**

Il cavo principale che è posato esternamente lungo la facciata dello stabile fino all'altezza della posa della scatola dovrà essere rivestito con un rivestimento in ferro. Questo rivestimento dovrà essere fissato al muro con delle bussole in modo sicuro e stabile.

#### *Scatole di raccordo*

#### **Art. 49**

Le scatole di raccordo possono essere posate sia all'esterno che all'interno. Per la posa all'interno essa dovrà essere elevata dal pavimento di ca. Ml. 1,00, mentre per la posa all'esterno sulla facciata la distanza dal terreno o dalla strada dovrà essere di Ml. 1,80.

#### *Delimitazione*

#### **Art. 50**

La scatola di raccordo, posata all'interno o all'esterno del fabbricato nel punto stabilito dal tecnico, determina la separazione tra l'impianto comunale e l'impianto privato.

#### *Allacciamento*

#### **Art. 51**

L'allacciamento all'impianto comunale può essere eseguito unicamente dal concessionario TV designato dal Municipio.

#### *Distanza*

#### **Art. 52**

Per l'esecuzione dell'allacciamento della televisione si parte dalla scatola di diramazione o di raccordo con un cavo coassiale tipo 751.9/4,25. La distanza massima che questo cavo può sopportare senza causare degli inconvenienti alla ricezione è di ca. 20 - 25 Ml. Ogni privato dovrà valutare attentamente questa problematica.

#### *Proprietà materiale*

#### **Art. 53**

Tutto il materiale di raccordo fino alla scatola di diramazione o di raccordo, compresi la scatola stessa e il materiale posato all'interno della scatola rimane ad uso esclusivo del Comune, al quale incombe l'obbligo della relativa manutenzione.

#### *Cavo principale*

#### **Art. 54**

Il cavo principale che parte dalla stazione ricetrasmittente e porta il segnale negli armadietti e in seguito nelle varie abitazioni fino alla scatola di diramazione o di raccordo è di tipo coassiale 75 Ω 1.09/4,25.

#### *Cavo di distribuzione*

#### **Art. 55**

Il cavo di distribuzione parte dalla scatola di diramazione o di raccordo e porta il segnale alla televisione.

<p><i>Antenne esterne</i></p> <p><i>Definizione della funzione delle scatole</i></p> <p><i>Tasse</i></p> <p><i>Tasse di allacciamento</i></p> <p><i>Tasse di abbonamento</i></p>	<p>E' un cavo di tipo coassiale 75 Ω 1.09/4,25. E' importante usare questo tipo di cavo affinché tutte le varie scarpette e attacchi possano essere collegati agli attacchi situati all'interno della scatola.</p> <p><b>Art. 56</b> E' vietata la posa di ogni tipo di antenna all'esterno del fabbricato. In casi speciali, il Municipio può autorizzare la posa di antenne per la ricezione di programmi non distribuiti via cavo.</p> <p><b>Art. 57</b> La scatola posata all'entrata della casa può essere adibita a due scopi: - come scatola di raccordo se serve a collegare il cavo principale al cavo che porta il segnale ad una sola televisione per abitazione; - come scatola di diramazione se serve a collegare il cavo principale al cavo che porta il segnale a più di una televisione per abitazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO XI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tariffario</b></p> <p><b>Art. 58</b> Il Municipio preleverà una tassa di allacciamento e una tassa di abbonamento. Sono obbligati al pagamento delle tasse tutti gli utenti allacciati. Il Municipio è autorità competente per determinare e applicare le relative tariffe. Esso fissa le singole tasse mediante ordinanza municipale.</p> <p><b>Art. 59</b> Per ogni allacciamento il Municipio percepisce una tassa di allacciamento compresa fra un minimo di fr. 60.-- e un massimo di fr. 3'000.--.</p> <p><b>Art. 60</b> Per ogni abbonato il Municipio percepisce le seguenti tasse annuali:</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>Minimo</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Massimo</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- abitazione</td> <td style="text-align: center;">fr. 60.--</td> <td style="text-align: center;">fr. 300.--</td> </tr> <tr> <td>- ristorante</td> <td style="text-align: center;">fr. 60.--</td> <td style="text-align: center;">fr. 300.--</td> </tr> <tr> <td>- edificio pubblico</td> <td style="text-align: center;">fr. 60.--</td> <td style="text-align: center;">fr. 300.--</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'utente che cede il segnale per la ricezione dei programmi TV e radio via cavo ad affittuari non può applicare tariffe maggiorate.</p>		<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>	- abitazione	fr. 60.--	fr. 300.--	- ristorante	fr. 60.--	fr. 300.--	- edificio pubblico	fr. 60.--	fr. 300.--
	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>											
- abitazione	fr. 60.--	fr. 300.--											
- ristorante	fr. 60.--	fr. 300.--											
- edificio pubblico	fr. 60.--	fr. 300.--											

<i>Casi particolari</i>	<p><b>Art. 61</b> [...]</p>
<i>Penalità</i>	<p style="text-align: center;">CAPITOLO XII</p> <p style="text-align: center;"><b>Penalità</b></p> <p><b>Art. 62</b> Tutte le infrazioni al presente regolamento e in particolare l'esecuzione di impianti di ricezione non autorizzate, potranno essere punite dal Municipio con una multa <b>stabilita in un importo massimo di fr. 1'000.--</b>. E' riservata l'azione penale e civile per il risarcimento di eventuali danni al Comune.</p> <p style="text-align: center;">CAPITOLO XIII</p> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche del regolamento</b></p>
<i>Disposizioni</i>	<p><b>Art. 63</b> [...]</p> <p><b>Art. 64</b> Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno applicabili le vigenti disposizioni legali e regolamenti reggenti la materia, in particolare la LOC.</p>
<i>Validità</i>	<p><b>Art. 65</b> Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione delle competenti autorità cantonali.</p>

Per il Municipio di Lavizzara

Il Sindaco  
Michele Rotanzi

Il Segretario  
Bruno Giovanettina

Lavizzara, 3 ottobre 2008

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 novembre 2008